

Le prescrizioni ambientali ex artt. 318 bis e ss. del d.lgs. n. 152/2006: tra certezze giurisprudenziali e divergenze applicative degli organi di vigilanza

Cass. Sez. III Pen. 16 maggio 2024, n. 19391 - Ramacci, pres.; Corbetta, est.; Molino, P.M. (diff.) - Costa, ric. (*Cassa senza rinvio Trib. Cassino 1° giugno 2023*)

Acque - Reflui provenienti da una struttura sanitaria - acque reflue industriali.

Rientrano nella nozione di acque reflue industriali quelle provenienti da una struttura sanitaria in quanto non riconducibili nella definizione di «acque reflue domestiche», la quale oltre al riferimento al metabolismo umano, si incentra sul tipo di attività di provenienza di tali scarichi, ossia le «attività domestiche»: locuzione che è chiaramente riferita alla convivenza e coabitazioni di persone, ma in un ambito strettamente e necessariamente solo familiare, come, del resto, corroborato dall'etimologia dell'aggettivo che descrive le attività - «domestiche», appunto.

Il testo della sentenza è pubblicato in www.osservatorioagromafie.it

1. - Premessa. Con la sentenza n. 19391 pubblicata il 16 maggio 2024, la III Sezione Penale della Corte di cassazione è tornata ad esaminare la disciplina dettata dagli artt. 318 *bis* e seguenti del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – di seguito anche indicato come “testo unico ambientale” o TUA – per l'estinzione (già in fase di indagini preliminari e previa sospensione dell'azione penale) delle contravvenzioni ambientali.

L'occasione per tornare ad affrontare il sistema normativo delle cosiddette “prescrizioni ambientali” è stata offerta da un ricorso con il quale era stato richiesto l'annullamento della sentenza di condanna, pronunciata dal Tribunale di Cassino nei confronti dei legali rappresentanti di una clinica specialistica, per il reato di cui agli artt. 113 c.p., e 137, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, perché, in cooperazione colposa tra loro, avevano effettuato uno scarico di acque reflue autorizzate nella rete fognaria adibita ai soli scarichi domestici, in assenza della prescritta autorizzazione.

2. - Brevi cenni preliminari alla procedura ex art. 318 bis e ss. del TUA. Prima di entrare nel vivo del presente contributo, è opportuno soffermarsi brevemente sulla procedura prevista dagli artt. 318 *bis* e ss. del d.lgs. n. 152/2006 per l'estinzione dei reati ambientali¹.

La legge n. 68/2015 ha introdotto la parte VI *bis* del TUA recante – agli artt. 318 *bis* e ss. – una speciale disciplina che prevede un meccanismo di estinzione delle contravvenzioni ambientali disciplinate nel medesimo d.lgs. n. 152/2006 che «non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette», all'esito di una procedura amministrativa articolata, in sintesi, nelle seguenti fasi:

1. formulazione da parte dell'organo di vigilanza di singole “prescrizioni ambientali” (asseverate dall'ARPA/o altro organo tecnico competente) impartite all'autore dell'illecito, con indicazione di un termine per l'adempimento;
2. verifica, nei successivi sessanta giorni, dell'adempimento delle prescrizioni a cura dell'organo accertatore;

¹ Per una disamina critica della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali delineata dagli artt. 318 e ss. del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. si vedano, tra gli altri contributi: BALLARIN, *Il procedimento di estinzione delle contravvenzioni di cui agli artt. 318 bis e ss. T.U.A. tra criticità e difficoltà applicative*, in www.lexambiente.it, 6 marzo 2024; FIMIANI, *Gli aspetti problematici nel sistema di estinzione dei reati ambientali previsto dal titolo VI bis del T.U.A.* in *Riv. trim. dir. pen. amb.*, 2019, 4; NOSTRO, *Limiti applicativi del sistema delle contravvenzioni ambientali tramite prescrizioni (titolo VI bis TUA)*, in RUGA RIVA (a cura di), *La legge sugli ecoreati due anni dopo, dialogo tra dottrina e giurisprudenza*, Torino, 2017, 119; PAONE, *La prescrizione dei reati ambientali secondo la l. 68/2015, non mancano dubbi interpretativi*, in *Ambiente e Sviluppo*, 2016, VII, 499; RAMACCI, *Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n. 68*, in www.lexambiente.it, 8 giugno 2015.

3. ammissione del contravventore (in caso di positiva verifica dell'adempimento) al pagamento di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa;

4. pagamento della somma quantificata dall'organo accertatore con conseguente estinzione del reato.

In sintesi, il meccanismo prevede che l'organo di vigilanza, dopo aver accertato una contravvenzione suscettibile di regolarizzazione (sotto forma di cessazione della permanenza del reato o di rimozione delle sue conseguenze dannose o pericolose), oltre a riferire senza ritardo al Pubblico Ministero la notizia di reato, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario per rimuovere l'irregolarità. Con l'attivazione di tale procedura (eventualmente) estintiva del reato, il relativo procedimento penale resta sospeso.

Successivamente (entro sessanta gg. dalla scadenza del termine fissato), lo stesso organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità prescritte e nel termine indicato nella prescrizione. Se vi è stato corretto e tempestivo adempimento, la contravvenzione si estingue e il contravventore è ammesso a pagare una sanzione di importo pari ad un quarto del massimo dell'ammenda prevista.

L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'art. 318 *quater*, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 162 *bis* del codice penale (oblazione) e, in tal caso, la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Diversamente, se l'adempimento non è avvenuto, il processo (precedentemente sospeso) riprende il suo corso.

3. - L'orientamento della Corte di cassazione sulla natura (facoltativa) della procedura ex art. 318 bis del TUA ancorato alla giurisprudenza consolidata in materia antinfortunistica. Entrando, nel merito del presente contributo, la Corte con la sentenza in commento è stata chiamata, nuovamente, ad interrogarsi sulla natura giuridica della procedura di cui alla parte VI *bis* del TUA, valutando, in particolare, se l'attivazione della stessa – nella ricorrenza dei presupposti oggettivi indicati dall'art. 318 *bis* – costituisca una condizione di procedibilità dell'azione penale.

Il tema relativo ai riflessi processuali-penalistici della mancata attivazione di procedure estintive di reati contravvenzionali (in fase di indagini preliminari) era stato, invero, affrontato per la prima volta dalla medesima Sezione della Cassazione già nel 1998² in relazione alla normativa antinfortunistica, nel cui ambito si registrava, ed è tutt'oggi in vigore, una disciplina analoga a quella di cui agli artt. 318 *bis* e ss. del TUA.

Si tratta della disciplina dettata dal d.lgs. n. 758/1994 e poi integrata dall'art. 15 del d.lgs. n. 124/2024 che, per l'appunto, ha offerto al legislatore lo spunto – *rectius* un testo normativo da cui attingere – per la costruzione della disciplina delle “prescrizioni ambientali” in esame.

Al riguardo, la Cassazione si era inizialmente pronunciata arrivando ad affermare la natura obbligatoria dell'istituto, o meglio la sua qualifica di condizione di procedibilità dell'azione penale³.

In particolare la Corte, nelle sue “prime” elaborazioni sul tema⁴, aveva rilevato che l'intento perseguito dal legislatore con tale normativa, oltre che volto in termini generali ad interrompere l'illegalità ed a ricreare le condizioni di sicurezza previste dalla normativa a tutela dei lavoratori, consisteva nel consentire

² Cfr. Cass. Sez. III 18 dicembre 1998, n. 13340, Curaba, rv. 212.484-01.

³ In tal senso si vedano, tra le altre, Cass. Sez. III 26 novembre 2007, n. 43825, Di Santo, rv. 238.260-01; Sez. III 24 ottobre 2007, n. 43839, Paiano, rv. 238.271-01; Sez. III 29 novembre 2007, n. 44369, Rossini, rv. 238.454-01; Sez. III 20 marzo 2009, n. 12483, Giuga, rv. 243.091-01; Sez. III 11 marzo 2009, n. 10726, Dulizia, rv. 243.092-01.

⁴ Oltre alle sentenze richiamate alla precedente nota 3, si vedano anche le successive sentenze della III Sezione che hanno continuato ad affermare la natura di condizione di procedibilità del meccanismo estintivo di contravvenzioni in materia antinfortunistica: 26 settembre 2011, n. 34750, Costantini, rv. 251.229-01; 10 febbraio 2015, n. 5892/2014, Giordano, rv. 264.062-01; 3 novembre 2014, n. 45228, P.M. in proc. Chinello, rv. 260.745-01; 8 settembre 2016, n. 37228/2015, Eheim, rv. 268.050-01.

in via generale l'estinzione amministrativa del reato, e ciò anche quando non vi fossero più regolarizzazioni da effettuare in caso di reato istantaneo o di regolarizzazione già spontaneamente avvenuta.

E alla luce di tale *ratio legis* aveva, in prima battuta, concluso che, nella ricorrenza dei relativi presupposti normativi per la sua applicazione, «l'effettivo ed esatto verificarsi, in tutti i suoi passaggi, della procedura amministrativa prevista dalle disposizioni in esame, configura una condizione di procedibilità dell'azione penale⁵».

Tale posizione è stata, però, successivamente superata ed oggi l'orientamento dominante è quello ben riassunto nella sentenza della Cassazione, Sez. III Penale, 20 aprile 2020, n. 12523⁶, secondo cui l'organo di vigilanza può legittimamente non impartire alcuna prescrizione di regolarizzazione, ciò non condizionando l'esercizio dell'azione penale.

In particolare, la Suprema Corte con la citata sentenza ha chiarito che la speciale procedura descritta dal d.lgs. n. 758/94 è finalizzata a consentire l'adozione di specifiche misure da parte del contravventore, prescritte dall'organo di vigilanza, con possibilità di oblazione del reato in caso di adempimento; tuttavia, al Pubblico Ministero non sono preclusi, in ogni caso, la richiesta di archiviazione, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, nonché gli atti urgenti di indagine preliminare ed il sequestro preventivo (art. 23, comma 3, d.lgs. n. 758/94).

E solo in questi termini può dunque parlarsi di “condizione di procedibilità” dell'azione penale, intendendosi una parentesi finalizzata alla regolarizzazione e all'eventuale oblazione del reato. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui l'organo di vigilanza non impartisca alcuna prescrizione di regolarizzazione, l'esercizio dell'azione penale non ne verrebbe condizionato, essendolo, all'opposto e per un limitato periodo di tempo, ove tali prescrizioni vengano impartite.

In altre parole, la prescrizione di regolarizzazione può, ma non deve, essere impartita dall'organo di vigilanza il quale, *ab origine*, o successivamente, può determinarsi a non impartirne alcuna e la formale assenza della procedura estintiva, non attivata dall'organo di vigilanza/polizia giudiziaria, non può influenzare l'esercizio dell'azione penale⁷.

Sulla scorta di tali ultime elaborazioni giurisprudenziali (formatesi in relazione ad una disciplina normativa così analoga – per finalità, articolazione ed effetti – a quella delineata nella parte VI *bis* del TUA), la Suprema Corte, allorquando chiamata a pronunciarsi sulla natura delle prescrizioni ambientali, ha ritenuto di seguire l'orientamento già consolidatosi per quelle previste in materia antinfortunistica, giungendo così al medesimo approdo ermeneutico: il meccanismo estintivo delle contravvenzioni ambientali non costituisce una condizione di procedibilità dell'azione penale⁸.

In aggiunta agli argomenti offerti dalla giurisprudenza in materia antinfortunistica, il Supremo Collegio ha anche osservato che a supporto della tesi della non configurabilità dell'istituto come condizione di procedibilità rilevano sia il dato normativo che l'interpretazione sistematica della parte VI *bis*, d.lgs. n. 152 del 2006.

Sotto il primo profilo si è sottolineato che non può trascurarsi che «nella disciplina in esame non viene mai espressamente affermato che la procedura d.lgs. n. 152 del 2006, ex art. 318 *ter* e segg. configura una condizione di procedibilità dell'azione penale»; ed infatti la predetta disciplina non stabilisce affatto che l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria debbano obbligatoriamente impartire una prescrizione per consentire al contravventore l'estinzione del reato⁹. Né l'obbligatorietà della procedura in esame può essere dedotta dall'uso dell'indicativo presente «l'organo di vigilanza ovvero la polizia giudiziaria (...) impartisce al contravventore un'apposita prescrizione» (art. 318 *ter*), «poiché si tratta di una scelta di stile espositivo, atteso che, nei casi

⁵ In termini v. Cass. Sez. III 8 settembre 2016, n. 37228/2015 cit.

⁶ Cfr. Cass. Sez. III 20 aprile 2020, n. 12523, G.G., in *www.dejure.it*.

⁷ Nello stesso senso v. anche Cass. Sez. III 17 febbraio 2017, n. 7678, Bonanno, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2017, 296.

⁸ Si vedano in tal senso: Cass. Sez. III 22 agosto 2018, n. 38787, D.T.L.; 25 settembre 2019, n. 49718, Fulle, rv. 277.468-01; 4 dicembre 2020, n. 24483; 21 giugno 2023 n. 32962, Anzalone, rv. 284.942, in *Cass. pen.*, 2024, 1, 296.

⁹ In questa direzione vedasi Cass. Sez. III 25 novembre 2022, n. 44865, E.S.D., e Cass. Sez. III 19 maggio 2022, n. 19666, Ahmetovic, entrambe in *www.dejure.it*.

concreti, si possono verificare situazioni analoghe a quelle già esaminate nella disciplina della prevenzione degli infortuni del lavoro, come nel caso in cui l'organo di vigilanza decida di non impartire alcuna prescrizione, perché non vi è alcunché da regolarizzare o perché la regolarizzazione è già avvenuta ed è congrua»¹⁰.

Sotto il profilo sistematico non è vero poi *«che in tal modo si finirebbe per subordinare l'accesso alla procedura estintiva della contravvenzione alla assoluta discrezionalità di tali soggetti [organo di vigilanza/polizia giudiziaria] non sottoposta ad alcun adeguato controllo giurisdizionale»*.

Infatti, il sistema normativo delineato dalla parte VI bis del TUA non esclude *«il sindacato sulla correttezza dell'operato dell'organo di vigilanza/polizia giudiziaria» che «può (e deve) essere effettuato dal giudice penale»*.

Del resto, *«il giudice è tenuto a verificare in ogni momento la sussistenza dei presupposti non tanto del corretto esercizio dell'azione quanto delle condizioni che consentono al contravventore di beneficiare del meccanismo estintivo del reato al di fuori dei casi previsti dall'art. 162 bis Cod. pen.»*¹¹.

4. - *La sentenza della Corte di cassazione penale, Sez. III 16 maggio 2024, n. 19391*. Ebbene, con la sentenza oggi in commento, la Corte non ha ritenuto di discostarsi da tale approdo ermeneutico e, esaminata la fattispecie sottoposta al suo esame, ha ribadito che il mancato esperimento della procedura ex art. 318 bis per il reato contravvenzionale contestato (scarico idrico non autorizzato in violazione dell'art. 137 del TUA) non aveva determinato l'improcedibilità dell'azione e dell'intero procedimento penale avviato.

A tali conclusioni il Collegio è pervenuto ripercorrendo in sentenza l'orientamento consolidatosi in materia – come richiamato al precedente paragrafo – ed effettuando altresì una ricognizione delle pronunce della Corte costituzionale sul tema.

In particolare, in sentenza è stato sottolineato che la Corte costituzionale allorquando ha analizzato la disciplina in esame non ha mai ricostruito tale procedura estintiva, anche tenuto conto del tenore letterale delle disposizioni in questione, quale causa di procedibilità dell'azione penale¹².

Ebbene, le conclusioni della Suprema Corte si presentano evidentemente in linea o, meglio, saldamente ancorate alla giurisprudenza consolidata in materia, ma offrono lo spunto per talune osservazioni critiche rivolte, più in generale, a tale approccio ermeneutico, alla luce delle finalità perseguite dal legislatore con l'istituzione del meccanismo estintivo di cui trattasi.

5. - *Considerazioni conclusive sui riflessi applicativi dell'orientamento della Suprema Corte*. Va detto, infatti, che l'approdo della Suprema Corte, appare il frutto di un'interpretazione degli artt. 318 bis e ss. del TUA che, facendo leva prevalentemente sul tenore letterale delle discipline, sembra volta a mediare tra le opposte

¹⁰ Cfr. Cass. Sez. III 24 giugno 2021, n. 24633, Porriati, rv. 281.730 e Cass. Sez. III 21 giugno 2023, n. 32962 cit.

¹¹ In termini v. Cass. Sez. III 2 marzo 2022, n. 7286, in *www.dejure.it*.

¹² Più nel dettaglio, con una prima decisione (Corte cost. 9 aprile 2019, n. 76, in *www.osservatorioagromafie.it*) è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 318 septies, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui prevede che l'adempimento tardivo, ma comunque avvenuto in un tempo congruo a norma dell'art. 318 quater, comma 1, d.lgs. n. 152 n. 2006, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 162 bis c.p., e determinano una riduzione della somma da versare alla metà del massimo dell'ammenda prevista per il reato in contestazione, anziché a un quarto del medesimo ammontare massimo, come invece disposto dall'art. 24, comma 3, d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 nel caso di contravvenzione alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Con una seconda decisione (Corte cost. 13 novembre 2020, n. 238, ivi), è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 318 octies, d.lgs. n. 152 n. 2006, nella parte in cui prevede che la causa estintiva del reato, contemplata nel precedente art. 318 septies, non si applichi ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della parte VI bis, introdotta nel Codice ambiente, dall'art. 1, comma 9, della l. 22 maggio 2015, n. 68. Dalla disamina di tali pronunce, la Suprema Corte ha rilevato come le stesse, - pur avendo compiutamente analizzato la procedura disegnata dagli artt. 318 ter ss. d.lgs. n. 152 del 2006 evidenziandone gli stringenti punti di contatto con la disciplina prevista dagli artt. 20 ss., d.lgs. n. 758 del 1994 per la violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro - abbiano (implicitamente) escluso che il previo esperimento della procedura relativa all'oblazione amministrativa ambientale si ponga quale condizione di procedibilità dell'esercizio dell'azione penale.

esigenze (i) di assicurare le finalità dell'istituto "deflattivo" (volte a ridurre i procedimenti penali in relazione ad illeciti che non abbiano determinato danni alle risorse ambientali, ma solo deterioramenti reversibili) e (ii) di scongiurare, condivisibilmente, l'impunità di condotte comunque illecite e in grado di pregiudicare, seppur non in maniera irreversibile, il bene giuridico (ambiente) protetto dalle singole norme incriminatrici.

E così, piuttosto che spingersi ad affermare il carattere obbligatorio della procedura in questione – da attivare cioè in presenza dei relativi presupposti normativi, pena l'improcedibilità dell'azione penale – la giurisprudenza ha preferito una soluzione, per così dire, "mediana" sostenendo: per un verso, che l'eventuale mancato espletamento della procedura estintiva, gli eventuali vizi della stessa o la mancata informazione al contravventore della possibilità di farvi ricorso, non comportano alcuna improcedibilità dell'azione; per altro verso, che resta salva la possibilità per il contravventore, che non abbia potuto beneficiare del meccanismo estintivo per cause a lui non imputabili, di chiedere di essere ammesso alla procedura nella fase delle indagini penali all'organo di vigilanza/polizia giudiziaria, sia successivamente in sede giudiziaria, al più tardi, prima dell'apertura del dibattimento¹³.

Ma tale approccio, rischia di lasciare insoddisfatte le finalità perseguite dal legislatore con l'introduzione della parte VI *bis* del TUA: consentendo l'attivazione per così dire postuma (cioè dopo l'esercizio dell'azione penale) dell'istituto si vanifica, per un verso, la finalità deflattiva dello stesso, volta a ridurre il numero di procedimenti penali per illeciti di scarsa offensività; dall'altro vengono poste in secondo piano le concorrenti finalità ripristinatorie del meccanismo estintivo, che nel diritto ambientale, assumono – come noto – rilievo preminente, consentendo di ripristinare lo *status quo* antecedente alla condotta illecita ed eliminare così il rischio di danni ambientali (o meglio, nella specie, di deterioramenti quand'anche reversibili delle risorse ambientali).

Perché questa finalità possa essere utilmente assolta dal sistema delle prescrizioni ambientali è, infatti, necessario che le stesse siano impartite e adempiute in tempi rapidi rispetto alla commissione degli illeciti e non certo a distanza di oltre un anno come accadrebbe attendendo i tempi dell'avvio del processo penale.

Inoltre, non può sottacersi che l'affermata facoltatività dell'attivazione dell'istituto sta favorendo una disomogenea applicazione dello stesso sul territorio nazionale, con divergenti prassi operative a seconda dell'organo di vigilanza chiamato di volta in volta a valutarne l'applicabilità.

Ciò, specie ove si consideri che anche gli uffici delle Procure della Repubblica, nel fornire indirizzi operativi agli organi di polizia giudiziaria per l'applicazione di tale sistema (deflattivo e ripristinatorio nel senso suddetto), sin dall'entrata in vigore della parte VI *bis* del TUA, hanno considerato come "dovuta" l'attivazione della procedura estintiva a seguito dell'accertamento dei relativi presupposti applicativi¹⁴.

E in tal senso si è espresso anche recentemente il Sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente (SNPA) con le linee guida adottate lo scorso 23 luglio¹⁵ proprio nella finalità di favorire la corretta ed uniforme applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali in esame.

Nelle suddette linee guida, il SNPA, beninteso, non si è spinto di certo (così come del resto anche le

¹³ Cfr. Cass. Sez. III 6 luglio 2021, n. 25528, Mastrangelo, rv. 281.733, dove si legge: «l'esercizio dell'azione penale, dunque, non preclude la possibilità di avvalersi dello (o invocare lo) speciale meccanismo estintivo di cui agli artt. 318 bis e segg. d.lgs. n. 152 del 2006, quando di esso l'imputato non abbia potuto beneficiare per cause a lui non imputabili. In analogia con quanto prevede l'art. 162 bis cod. pen., la richiesta di avvalersi dello speciale meccanismo estintivo del quale l'imputato sia stato ingiustamente privato deve essere proposta al più tardi prima dell'apertura del dibattimento e, se respinta, riproposta prima dell'inizio della discussione. Non sarebbe coerente con la finalità deflattiva (e a un tempo riparatoria del danno o del pericolo di danno) del meccanismo estintivo del reato consentire all'imputato di invocarne l'applicazione in ogni stato e grado del processo di merito».

¹⁴ Si vedano, tra le altre, le linee guida adottate dalla Procura della Repubblica di Brescia, prot. n. 139/2016 e quelle più recenti della Procura della Repubblica di Brindisi prot. n. 2314/2023.

¹⁵ Linee guida per l'applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali *ex* parte VI *bis* del d.lgs. n. 152/2006 - aggiornamento 2024 - adottate con delibera del Consiglio SNPA del 23 luglio 2024.

Procure nei loro indirizzi operativi forniti alla P.G.) ad affermare, in spregio dell'orientamento giurisprudenziale prevalente, la condizione di procedibilità dell'istituto, ma ha comunque affermato che «*a prescindere dalle tematiche più strettamente processuali della procedibilità dell'azione penale dal punto di vista del ruolo svolto dagli operatori del SNPA nell'applicazione della procedura estintiva, si ritiene opportuno confermare quanto già formulato nella precedente edizione degli indirizzi e indicato dalle Procure, ovvero sia considerare l'applicazione della procedura estintiva dovuta in presenza dei presupposti indicati dall'art. 318 bis (ipotesi contravvenzionali previste dal TUA e assenza di profili di danno o pericolo concreto e attuale)*».

In definitiva, quindi, nell'attuale contesto normativo, giurisprudenziale e amministrativo, le procedure di cui trattasi sono considerate dovute (cioè da attivare obbligatoriamente da parte degli organi di vigilanza/di P.G.) ma nel contempo non obbligatorie ai fini della procedibilità dell'azione penale.

E le conseguenze di tale difetto di coerenza del sistema si stanno riversando tutte nella prassi applicativa dell'istituto, dove, in presenza dei medesimi presupposti di fatto, si registra l'attivazione o meno della procedura estintiva a seconda del luogo di commissione dell'illecito e dell'organo di vigilanza procedente, in contrasto con le più elementari esigenze di certezza di diritto.

In questo quadro, non resta che attendere – oltre ad interventi chiarificatori del legislatore (già richiesti in dottrina¹⁶) – nuove elaborazioni giurisprudenziali della Suprema Corte, auspicando che la stessa riesca ad offrire utili elementi per eliminare questo dato di ambiguità del sistema che sta pregiudicando l'uniforme applicazione dell'istituto sul territorio nazionale e vanificando le finalità ripristinatorie (oltre che deflative e premiali) dallo stesso perseguite.

Alfredo Scialò - Francesco Costantino

¹⁶ Un contributo chiarificatore del legislatore sul tema è stato, tra l'altro, richiesto anche sulle pagine di questa rivista. Si veda MONCI, *Profili applicativi critici della procedura estintiva nei reati contravvenzionali in materia ambientale*, 2023, 5; nello stesso senso si v. anche BALLARIN, *Il procedimento di estinzione delle contravvenzioni di cui agli artt. 318 bis e ss. T.U.A. tra criticità e difficoltà applicative*, cit.